SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42/L

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 marzo 2003, n. **38.**

Disposizioni in materia di agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta re-

gionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonchè di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonchè di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonchè favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle

situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonchè le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonchè degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli *standard* di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonchè le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinchè sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;

b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:

1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;

2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Cooperation for Accreditation* (EA) o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum* (IAF);

4) l'attività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà;

5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinchè sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

Art. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonchè in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonchè mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonchè su quelli a denominazione di origine protetta»;

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-*bis*»;

d) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-*bis*».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2122-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli 21 e 22 dell'atto Camera 2122 deliberato dall'aula nella seduta del 14 gennaio 2002.

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) il 14 gennaio 2002.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 14 gennaio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 30 gennaio 2002; il 6, 13, 27 febbraio 2002; il 5, 6, 21 marzo 2002; il 9, 10, 18, 23 aprile 2002; il 15, 28, 29 maggio 2002.

Relazione orale annunciata il 29 maggio 2002 relatore on. DE GHISLANZONI CARDOLI.

Esaminato in aula l'11, 13 marzo 2002; il 10 luglio 2002 e approvato l'11 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1599):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 17 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 18, 26 settembre 2002; il 1º, 8, 16 ottobre 2002; il 12, 13 novembre 2002.

Esaminato in aula il 12 febbraio 2003 e approvato il 13 febbraio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee *(GUCE).*

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 20 *(Istituti della concertazione)*. — 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998. n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

— Si trascrive il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si trascrive il testo degli articoli 7, comma 3, ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»:

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*. — 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,

assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

(Omissis).».

«Art. 8 *(Principi e criteri direttivi)*. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione. sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante «Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura», come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 12. — Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.».

— Il regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) che modifica ed abroga taluni regolamenti, è pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare»:

«Art. 9 *(Consultazione dei cittadini)*. — I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta.».

— Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»:

«Art. 49 *(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali)*. — 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985. n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma l sono inquadrati nel settore «attività varie»; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, reca «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di previdenza agricola».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, reca «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 18 *(Promozione dei processi di tracciabilità)*. — 1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;

b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, 290, reca «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto

della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente. riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uninformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe i quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controlIo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termini: di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si trascrive il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 27 *(Requisiti delle organizzazioni di produttori)*. — 1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.

3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.

4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.».

— Si trascrive il testo dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 31 *(Programmazione negoziata)*. — 1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998. n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.».

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

— La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca «Disciplina della pesca marittima».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 72, reca «Fondo di solidarietà nazionale della pesca».

— Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 2 *(Imprenditore ittico)*. — 1. È imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico equiparato all'imprenditore agricolo.

4. Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni.».

«Art. 3 *(Attività connesse a quelle di pesca)*. — 1. Ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore e in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalità delle relative aziende ed in particolare per la più rapida e funzionale erogazione delle agevolazioni pubbliche, le seguenti attività sono connesse a quelle di pesca purché non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;

b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate ittiturismo;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.».

«Art. 4 *(Distretti di pesca)*. — 1. Al fine di assicurare la gestioni razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.»

«Art. 5 *(Convenzioni)*. — 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attività di interesse ambientale, il Ministero dell'ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o più convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l'ambiente e verso i consumatori:

a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;

c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;

d) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i principi e gli orientamenti normativi in vigore.

2. I criteri generali relativi alle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono definiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte dall'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l'ambiente.».

«Art. 7 *(Accelerazione delle procedure)*. — 1. Al fine di assicurare la più idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 2080/1993 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze relative alle unità della flotta oceanica — approvate dal comitato ex art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 — a valere sulle disponibilità finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 1999.

2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1, l'accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in materia economica, che abbiano svolto attività di assistenza tecnica all'amministrazione.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefonica VHF, ai canoni speciali per l'abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinché la visita medica di preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.

4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla base della situazione di fatto esistente all'atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unità dall'archivio delle licenze di pesca.».

— Si trascrive il testo degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione:

«Art. 123 *(Titoli professionali del personale marittimo)*. — Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione.

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a) medico di bordo;

b) marconista.

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.».

«Art. 164 *(Condizioni di navigabilità)*. — La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

a. struttura degli scafi e sistemazione interna;

b. galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;

c. organi di propulsione e di governo;

d. condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.».

«Art. 169 *(Carte, libri e altri documenti)*. — Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a. il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità, i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;

b. i documenti doganali e sanitari;

c. il giornale nautico;

d. gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.».

«Art. 170 *(Contenuto del ruolo di equipaggio)*. — Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1. il nome della nave;

2. il nome dell'armatore;

3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'art. 267;

4. l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

«Art. 171 *(Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio)*. — Sul ruolo di equipaggio si annotano:

1. i contratti di assicurazione della nave;

2. le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità;

3. il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;

4. i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave;

5. i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;

6. le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.».

«Art. 172 *(Annotazioni sulla licenza)*. — Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell'art. 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.

Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'art. 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.».

«Art. 172-*bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco)*. — 1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo

comma dell'art. 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;

b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.

4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.

5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.».

«Art. 173 *(Giornale nautico)*. — Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

a) inventario di bordo;

b) giornale generale e di contabilità;

c) giornale di navigazione;

d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.».

«Art. 174 *(Contenuto del giornale nautico)*. — Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteoreologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.».

«Art. 175 *(Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico)*. — Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.».

«Art. 176 *(Libri di bordo delle navi minori)*. — Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo.

Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.».

«Art. 177 *(Norme per la tenuta dei libri di bordo)*. — Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.».

«Art. 178 *(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave)*. — Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.».

«Art. 179 *(Nota di informazioni all'autorità marittima)*. — All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale da consegnarsi, o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

«Art. 323 *(Visita medica)*. — L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 4 *(Esercizio dell'attività di vendita)*. — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedentì all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».

— Si trascrive il testo dell'art. 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione»:

«Art. 408 *(Categorie di pesca)*. — La pesca costiera è quella che si esercita nel mare territoriale.

La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez.

La pesca oltre gli stretti è quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, reca «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», già modificato dall'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 59 *(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)*. — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali, e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.

1-*bis*. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.

1-*ter*. È vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili.

*2-*bis*. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:*

a) *al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti:*

b) *all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.*

*2-*ter*. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle*

province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) *delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;*

b) *delle priorità stabilite al comma 2-*bis.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3-*bis*. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.

3-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificità (AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole «la vendita diretta» sono inserite le seguenti: «anche per via telematica».

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

4-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza. in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.

5. A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo *di cui al comma 2-bis* e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.».

— La comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000, reca «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).».

03G0043

LEGGE 14 marzo 2003, n. **39.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fà luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica»; *al secondo periodo, le parole:* «11,4 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12,2 milioni»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma»;

al comma 2, le parole: «11,4 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12,2 milioni»;

al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1922):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI) il 15 gennaio 2003.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 16 gennaio 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 gennaio 2003.

Esaminato dalla 6ª commissione il 22, 29 gennaio 2003; il 4 e 5 febbraio 2003.

Esaminato in aula e approvato il 5 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3650):

Assegnato alla VI commissione, in sede referente, il 6 febbraio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 13, 18, 26, 27 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 4 marzo 2003 ed approvato, con modificazioni, il 5 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1922-B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 6 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11 marzo 2003.

Esaminato in aula e approvato il 12 marzo 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

03G0057

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 13 marzo 2003.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato da ultimo dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la rinunzia del dott. Paolo Mieli, di cui prendono atto;

D'intesa tra loro;

Nominano

componente del Consiglio di Amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la dott.ssa Lucia Annunziata.

Roma, 13 marzo 2003

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

03A03281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Venezia - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Venezia in data 27 gennaio 2003, prot. n. 143/3/PD bm., dalla quale risulta che l'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Venezia non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 30 ottobre e 16 novembre 2002 a causa, rispettivamente, dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali e dell'acqua alta;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso l'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Venezia nei giorni 30 ottobre e 16 novembre 2002 a causa, rispettivamente, dello sciopero nazionale e dell'acqua alta, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 febbraio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A02930

DECRETO 18 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso gli uffici di cancelleria civile del tribunale di Parma - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Bologna in data 15 gennaio 2003, prot. n. 10125-10567/02-309, dalla quale risulta che gli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma non sono stati in grado di funzionare regolarmente il giorno 30 ottobre a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso gli uffici di cancelleria civile del Tribunale di Parma nel giorno 30 ottobre a causa dello sciopero nazionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 febbraio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A02931

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Agrumina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione dell'8 gennaio 2003 della ditta Also S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Also S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: AGRUMINA:

«arancio» 10 bustine g 1 - A.I.C. n. 007027 030;

«limone» 10 bustine 1 g - A.I.C. n. 007027 042;

10 compresse effervescenti 1 g - A.I.C. n. 007027 055;

20 compresse masticab. 500 mg - A.I.C. n. 007027 067.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A02890

DECRETO 17 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che le specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzate da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Viste le comunicazioni del 19 dicembre 2002 della Valeas industria chimica e farmaceutica S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, di cui è titolare la ditta Valeas industria chimica e farmaceutica S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: RINOJET VALEAS:

sf aerosol dosato 200 spruzzi - A.I.C. n. 021990 039;

aerosol dosato 200 spruzzi - A.I.C. n. 021990 041.

Specialità medicinale: BRONCOVALEAS: 25 compresse 2 mg - A.I.C. n. 022991 133.

Specialità medicinale: VATRAN:

«10 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml - A.I.C. n. 020706 077;

«20 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 2,5 ml - A.I.C. n. 020706 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A02891

DECRETO 3 marzo 2003.

Riclassificazione di alcune confezioni della specialità medicinale «Daparox». (Decreto UAC/C/n. 175/2003).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC 720 dell'8 agosto 2002 con il quale la specialità medicinale «Daparox» è stata classificata come segue:

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444025/M (in base 10), 11TP9T (in base 32);

classe «A»;

7,99 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

13,17 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444076/M (in base 10), 11TPCD (in base 32);

classe «A»;

7,99 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

13,17 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444037/M (in base 10), 11TPB5 (in base 32);

classe «A»;

15,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

26,39 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444102/M (in base 10), 11TPD6 (in base 32);

classe «A»;

34,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

56,55 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

60 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444052/M (in base 10), 11TPBN (in base 32);

classe «A»;

34,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

56,55 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444088/M (in base 10), 11TPCS (in base 32);

classe «A»;

15,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa);

26,39 euro (prezzo al pubblico IVA inclusa).

Titolare: Synthon BV;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco con il quale nell'ambito dell'esame di tutte le specialità a base di paroxetina, nella seduta del 14 gennaio 2003 ha deciso di classificare in classe «C» la specialità medicinale «Daparox» nelle confezioni 60 e 14 compresse da 20 mg in quanto non essenziali per il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di evitare discriminazioni con altre confezioni presenti sul mercato;

Vista la nota del 6 febbraio 2003 con la quale è stato comunicato alla ditta la decisione della Commissione unica del farmaco del 14 gennaio 2003;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale DAPAROX nelle confezioni indicate è riclassificata come segue:

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444025/M (in base 10), 11TP9T (in base 32);

classe «C»;

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444076/M (in base 10), 11TPCD (in base 32);

classe «C»;

60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444102/M (in base 10), 11TPD6 (in base 32);

classe «C»;

60 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035444052/M (in base 10), 11TPBN (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Synthon BV.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo fisso a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 23 agosto 2001, prot. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Progetto Fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari all'1,6% per l'anno 2000;

Considerato che nel capitolo 2000 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Centro di responsabilità 3. «Politiche sociali e previdenziali», 3.1.2. «Interventi»; Unità previsionale di base 3.1.2.20. «Sostegno alle gestioni previdenziali») per l'anno 2002, esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2000, in € 1.032.914,00 (L. 2.000.000.000).

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, da € 5.856.324,39 (L. 11.339.425.240) a € 5.950.025,58 (L. 11.520.856.040).

Roma, 24 gennaio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A02910

DECRETO 24 gennaio 2003.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo fisso a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 10 settembre 2002, prot. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo assicurativo - Fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,5% per l'anno 2001;

Considerato che nel capitolo 2000 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (Centro di responsabilità 3. «Politiche sociali e previdenziali», 3.1.2. «Interventi»; Unità previsionale di base 3.1.2.20. «Sostegno alle gestioni previdenziali») per l'anno 2002, esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2001, in € 1.032.914,00.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, da € 5.950.025,58 a € 6.098.776,21.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A02911

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sole 71», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Soc. coop.va edilizia «Sole 71», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pelloni Giuseppe, in data 17 dicembre 1971, repertorio n. 14425, registro società n. 288/72, tribunale di Roma, BUSC n. 20675/117533.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02897

DECRETO 14 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tre Per Nove», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Soc. coop.va edilizia «Tre Per Nove», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tarquini Aurelio, in data 30 settembre 1968, repertorio n. 285266, registro società n. 2983/68, tribunale di Roma, BUSC n. 17386/106643.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2003

Il dirigente: CORSI

03A02898

DECRETO 19 febbraio 2003.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli Uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuata alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della commissione centrale per le cooperative del giorno 23 gennaio 2003;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. società cooperativa «Soc. coop.va Empagio a r.l.» con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 18 febbraio 1998, iscritta al n. 2378 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2880;

2. società cooperativa «Calliope soc. coop.va a r. l.» con sede in Potenza. costituita per rogito notato dott. Francesco Bianchini in data 21 novembre 1997, iscritta al n. 3589 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2779;

3. società cooperativa «Les Amies soc. coop. va a r.l.» con sede in S. Angelo le Fratte (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 22 novembre 1995, iscritta al n. 171823 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2811;

Potenza, 19 febbraio 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A03001

DECRETO 20 febbraio 2003.

Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Determinazione delle tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, in tema di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 3 del suddetto provvedimento del 1997, che deferisce all'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'allora Ministro del tesoro, ora dell'economia e delle finanze, il potere di determinare con decreto le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tema di costituzione di rendita vitalizia e di riserva matematica;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che stabiliscono i criteri per il calcolo dell'onere di riscatto in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo e con quello contributivo tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto;

Valutate le peculiari norme che disciplinano il Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, con particolare riferimento ai requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, nonché le evoluzioni intervenute nelle linee demografiche degli iscritti e della popolazione generale italiana;

Decreta:

Articolo unico

1. Le tariffe di capitalizzazione delle rendite per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi nel Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, relativamente alle domande presentate successivamente al 1° luglio 1997, e riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione debba essere effettuato con il sistema retributivo, sono determinate in base alle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

ALLEGATO 1

INDICE DELLE SEZIONI

Sezione 1 - M, F: per individui di condizione attiva;

Sezione 2 - IM, IF: per individui che acquisiscono una pensione di invalidità immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto;

Sezione 3 - VM, VF: per individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto;

Sezione 4 - WM, WF: per vedovi soli e vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;

Sezione 5 - WKM, WKF: per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e un orfano, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;

Sezione 6 - WKKM, WKKF: per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e due o più orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

SEZIONE 1-M. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

MASCHI

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	15,4127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15,2432	15,6476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	15,4591	15,4768	15,8874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	15,3026	15,6974	15,7153	16,1323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	15,5252	15,5396	15,9405	15,9587	16,3821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	15,3816	15,7664	15,7810	16,1881	16,2066	16,6367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	15,6043	15,6211	16,0118	16,0267	16,4402	16,4590	16,8958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	15,4688	15,8439	15,8610	16,2578	16,2729	16,6929	16,7120	17,1556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	15,6837	15,7029	16,0839	16,1013	16,5043	16,5196	16,9462	16,9656	17,4162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	15,5530	15,9179	15,9374	16,3243	16,3420	16,7514	16,7669	17,2002	17,2199	17,6775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	15,7605	15,7818	16,1524	16,1721	16,5652	16,5831	16,9989	17,0147	17,4548	17,4748	17,9396	-	-	-	-	-	-	-	-
25	15,6298	15,9892	16,0108	16,3872	16,4073	16,8065	16,8247	17,2470	17,2631	17,7101	17,7304	18,1851	-	-	-	-	-	-	-
26	15,8248	15,8533	16,2182	16,2402	16,6225	16,6429	17,0484	17,0669	17,4959	17,5121	17,9662	17,9662	18,4281	-	-	-	-	-	-
27	15,6862	16,0515	16,0805	16,4512	16,4735	16,8618	16,8825	17,2944	17,3131	17,7489	17,7654	18,2062	18,2062	18,6754	-	-	-	-	-
28	15,8794	15,9145	16,2856	16,3150	16,6915	16,7142	17,1086	17,1297	17,5480	17,5670	18,0096	18,0096	18,4573	18,4573	18,9339	-	-	-	-
29	15,7404	16,1112	16,1469	16,5238	16,5537	16,9361	16,9592	17,3598	17,3811	17,8060	17,8254	18,2583	18,2583	18,7131	18,7131	19,1971	-	-	-
30	15,9307	15,9672	16,3438	16,3801	16,7630	16,7933	17,1818	17,2052	17,6121	17,6338	18,0654	18,0654	18,5051	18,5051	18,9671	18,9671	19,4587	-	-
31	16,1204	16,1611	16,1981	16,5807	16,6175	17,0064	17,0372	17,4318	17,4556	17,8690	17,8910	18,3100	18,3100	18,7567	18,7567	19,2259	19,2259	19,7253	-
32	16,3041	16,3511	16,3924	16,4300	16,8186	16,8561	17,2511	17,2824	17,6832	17,7074	18,1273	18,1273	18,5529	18,5529	19,0066	19,0066	19,4832	19,4832	19,9905
33	16,4796	16,5350	16,5828	16,6247	16,6630	17,0577	17,0957	17,4970	17,5288	17,9360	17,9605	18,3618	18,3618	18,7941	18,7941	19,2550	19,2550	19,7392	19,7392
34	16,6482	16,7139	16,7702	16,8187	16,8613	16,9001	17,3011	17,3398	17,7474	17,7797	18,1933	18,1933	18,6010	18,6010	19,0401	19,0401	19,5083	19,5083	20,0002
35	16,8041	16,8796	16,9464	17,0035	17,0528	17,0961	17,1355	17,5429	17,5821	17,9962	18,0290	18,4185	18,4185	18,8326	18,8326	19,2787	19,2787	19,7544	19,7544
36	16,9528	17,0356	17,1124	17,1802	17,2382	17,2883	17,3323	17,3724	17,7862	17,8260	18,2467	18,2467	18,6424	18,6424	19,0630	19,0630	19,5162	19,5162	19,9994
37	17,0950	17,1847	17,2688	17,3467	17,4156	17,4746	17,5255	17,5701	17,6109	18,0312	18,0717	18,4633	18,4633	18,8653	18,8653	19,2926	19,2926	19,7530	19,7530
38	17,2282	17,3242	17,4153	17,5007	17,5799	17,6499	17,7099	17,7615	17,8069	17,8483	18,2754	18,2754	18,6732	18,6732	19,0815	19,0815	19,5157	19,5157	19,9834
39	17,3516	17,4578	17,5554	17,6479	17,7347	17,8152	17,8863	17,9472	17,9996	18,0458	18,0878	18,4783	18,4783	18,8825	18,8825	19,2973	19,2973	19,7384	19,7384
40	17,4628	17,5846	17,6925	17,7916	17,8856	17,9738	18,0556	18,1278	18,1897	18,2430	18,2899	18,2899	18,6866	18,6866	19,0973	19,0973	19,5188	19,5188	19,9669
41	17,1758	17,6935	17,8173	17,9269	18,0277	18,1232	18,2128	18,2959	18,3692	18,4321	18,4863	18,4863	18,4863	18,8894	18,8894	19,3067	19,3067	19,7349	19,7349
42	16,8612	17,3955	17,9216	18,0474	18,1588	18,2612	18,3582	18,4493	18,5337	18,6083	18,6721	18,6721	18,6721	18,6721	19,0818	19,0818	19,5058	19,5058	19,9410
43	16,5589	17,0876	17,6103	18,1450	18,2727	18,3859	18,4900	18,5886	18,6811	18,7669	18,8427	18,8427	18,8427	18,8427	18,8427	19,2590	19,2590	19,6899	19,6899
44	16,1601	16,7494	17,2868	17,8180	18,3614	18,4913	18,6064	16,7121	18,8123	18,9064	18,9936	18,9936	18,9936	18,9936	18,9936	18,9936	19,4167	19,4167	19,8546
45	15,7861	16,3341	16,9332	17,4794	18,0194	18,5717	18,7037	18,8207	18,9282	19,0301	19,1257	19,1257	19,1257	19,1257	19,1257	19,1257	19,1257	19,5557	19,5557
46	-	15,9473	16,5044	17,1134	17,6687	18,2177	18,7792	18,9134	19,0323	19,1415	19,2451	19,2451	19,2451	19,2451	19,2451	19,2451	19,2451	19,2451	19,6823
47	-	-	16,1051	16,6716	17,2908	17,8553	18,4135	18,9644	19,1209	19,2418	19,3529	19,3529	19,3529	19,3529	19,3529	19,3529	19,3529	19,3529	19,3529
48	-	-	-	16,2603	16,8363	17,4660	18,0401	18,6078	19,1883	19,3271	19,4500	19,4500	19,4500	19,4500	19,4500	19,4500	19,4500	19,4500	19,4500
49	-	-	-	-	16,4087	16,9945	17,6350	18,2189	18,7963	19,3868	19,5279	19,5279	19,5279	19,5279	19,5279	19,5279	19,5279	19,5279	19,5279
50	-	-	-	-	-	16,5441	17,1401	17,7917	18,3858	18,9731	19,5739	19,5739	19,5739	19,5739	19,5739	19,5739	19,5739	19,5739	19,5739
51	-	-	-	-	-	-	16,6800	17,2865	17,9495	18,5540	19,1518	19,6140	19,6140	19,6140	19,6140	19,6140	19,6140	19,6140	19,6140
52	-	-	-	-	-	-	-	16,8222	17,4395	18,1144	18,7297	19,1887	19,6592	19,6592	19,6592	19,6592	19,6592	19,6592	19,6592
53	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9682	17,5968	18,2840	18,7573	19,2247	19,7038	19,7038	19,7038	19,7038	19,7038	19,7038
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1072	17,7476	18,2788	18,7609	19,2370	19,7250	19,7250	19,7250	19,7250	19,7250
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2453	17,7188	18,2601	18,7515	19,2366	19,7340	19,7340	19,7340	19,7340
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1844	17,6672	18,2191	18,7201	19,2147	19,7218	19,7218	19,7218
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0958	17,5884	18,1514	18,6624	19,1671	19,6844	19,6844
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9903	17,4931	18,0677	18,5894	19,1045	19,6325
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8893	17,4028	17,9898	18,5225	19,0486
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7695	17,3143	17,9143	18,4589
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6960	17,2329	17,8467
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6131	17,1628
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5638
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																			Età
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
20,2545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
20,0002	20,5237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
20,2540	20,2540	20,7858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
19,9994	20,5070	20,5070	21,0472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
20,2439	20,2439	20,7595	20,7595	21,3084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
19,9834	20,4821	20,4821	21,0060	21,0060	21,5636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
20,2136	20,2136	20,7203	20,7203	21,2525	21,2525	21,8190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
19,9669	20,4497	20,4497	20,9645	20,9645	21,5053	21,5053	22,0808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
20,1903	20,1903	20,6809	20,6809	21,2040	21,2040	21,7534	21,7534	22,3382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
19,9410	20,4037	20,4037	20,9022	20,9022	21,4337	21,4337	21,9920	21,9920	22,5863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
20,1321	20,1321	20,6024	20,6024	21,1090	21,1090	21,6491	21,6491	22,2165	22,2165	22,8204	-	-	-	-	-	-	-	-	43
19,8546	20,3041	20,3041	20,7820	20,7820	21,2969	21,2969	21,8458	21,8458	22,4225	22,4225	23,0363	-	-	-	-	-	-	-	44
20,0008	20,0008	20,4577	20,4577	20,9435	20,9435	21,4669	21,4669	22,0249	22,0249	22,6110	22,6110	23,2349	-	-	-	-	-	-	45
19,6823	20,1348	20,1348	20,5993	20,5993	21,0931	21,0931	21,6252	21,6252	22,1925	22,1925	22,7883	22,7883	23,4226	-	-	-	-	-	46
19,7974	19,7974	20,2575	20,2575	20,7298	20,7298	21,2319	21,2319	21,7728	21,7728	22,3496	22,3496	22,9555	22,9555	23,6003	-	-	-	-	47
19,4500	19,9021	19,9021	20,3700	20,3700	20,8502	20,8502	21,3608	21,3608	21,9110	21,9110	22,4975	22,4975	23,1136	23,1136	23,7694	-	-	-	48
19,5279	19,5279	19,9877	19,9877	20,4636	20,4636	20,9521	20,9521	21,4714	21,4714	22,0310	22,0310	22,6276	22,6276	23,2542	23,2542	23,9212	-	-	49
19,5739	19,5739	19,5739	20,0416	20,0416	20,5258	20,5258	21,0227	21,0227	21,5511	21,5511	22,1203	22,1203	22,7272	22,7272	23,3648	23,3648	24,0433	-	50
19,6140	19,6140	19,6140	19,6140	20,0900	20,0900	20,5826	20,5826	21,0883	21,0883	21,6260	21,6260	22,2052	22,2052	22,8228	22,8228	23,4716	23,4716	24,1621	51
19,6592	19,6592	19,6592	19,6592	19,6592	20,1437	20,1437	20,6452	20,6452	21,1599	21,1599	21,7072	21,7072	22,2968	22,2968	22,9255	22,9255	23,5858	23,5858	52
19,7038	19,7038	19,7038	19,7038	19,7038	19,7038	20,1971	20,1971	20,7077	20,7077	21,2319	21,2319	21,7891	21,7891	22,3895	22,3895	23,0296	23,0296	-	53
19,7250	19,7250	19,7250	19,7250	19,7250	19,7250	19,7250	20,2275	20,2275	20,7477	20,7477	21,2816	21,2816	21,8493	21,8493	22,4608	22,4608	-	-	54
19,7340	19,7340	19,7340	19,7340	19,7340	19,7340	19,7340	19,7340	20,2461	20,2461	20,7762	20,7762	21,3203	21,3203	21,8988	21,8988	-	-	-	55
19,7218	19,7218	19,7218	19,7218	19,7218	19,7218	19,7218	19,7218	19,7218	20,2440	20,2440	20,7845	20,7845	21,3392	21,3392	-	-	-	-	56
19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	19,6844	20,2171	20,2171	20,7684	20,7684	-	-	-	-	-	57
19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	19,6325	20,1762	20,1762	-	-	-	-	-	-	58
19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	19,5879	-	-	-	-	-	-	-	59
18,9966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
18,4038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
17,7913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
17,1272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
16,6037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-F. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

FEMMINE

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	17,5566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	17,5522	17,8222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	17,8059	17,8180	18,0920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17,8012	18,0758	18,0880	18,3662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18,0565	18,0712	18,3500	18,3624	18,6448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	18,0468	18,3305	18,3455	18,6284	18,6411	18,9278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	18,3006	18,3208	18,6088	18,6240	18,9113	18,9241	19,2152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	18,5520	18,5748	18,5953	18,8877	18,9031	19,1947	19,2078	19,5032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	18,8010	18,8264	18,8495	18,8704	19,1672	19,1829	19,4789	19,4921	19,7921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19,0515	19,0793	19,1051	19,1286	19,1497	19,4510	19,4670	19,7675	19,7809	20,0855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	19,3009	19,3339	19,3621	19,3882	19,4121	19,4336	19,7395	19,7556	20,0607	20,0744	20,3635	-	-	-	-	-	-	-	-
25	19,5459	19,5838	19,6172	19,6459	19,6724	19,6967	19,7184	20,0290	20,0454	20,3552	20,3690	20,6722	-	-	-	-	-	-	-
26	19,7839	19,8293	19,8678	19,9017	19,9308	19,9578	19,9824	20,0045	20,3198	20,3365	20,6509	20,6509	20,9587	-	-	-	-	-	-
27	20,0188	20,0714	20,1175	20,1566	20,1911	20,2206	20,2479	20,2729	20,2954	20,6155	20,6324	20,9377	20,9377	21,2503	-	-	-	-	-
28	20,2498	20,3069	20,3604	20,4072	20,4468	20,4818	20,5118	20,5396	20,5649	20,5877	20,9127	20,9127	21,2227	21,2227	21,5400	-	-	-	-
29	20,4773	20,5386	20,5966	20,6508	20,6983	20,7386	20,7741	20,8046	20,8328	20,8585	20,8817	21,1912	21,1912	21,5060	21,5060	21,8281	-	-	-
30	20,7014	20,7668	20,8291	20,8879	20,9430	20,9912	21,0321	21,0682	21,0991	21,1277	21,1538	21,1538	21,4681	21,4681	21,7877	21,7877	22,1147	-	-
31	20,9173	20,9916	21,0580	21,1212	21,1809	21,2369	21,2858	21,3273	21,3640	21,3954	21,4244	21,4244	21,4244	21,7435	21,7435	22,0679	22,0679	22,4000	-
32	21,1230	21,2082	21,2836	21,3510	21,4152	21,4758	21,5326	21,5823	21,6245	21,6617	21,6935	21,6935	21,6935	21,6935	22,0175	22,0175	22,3469	22,3469	22,6841
33	21,3116	21,4145	21,5010	21,5776	21,6460	21,7112	21,7728	21,8305	21,8809	21,9237	21,9615	21,9615	21,9615	21,9615	21,9615	22,2904	22,2904	22,6249	22,6249
34	21,4829	21,6005	21,7050	21,7928	21,8705	21,9401	22,0062	22,0687	22,1273	22,1785	22,2220	22,2220	22,2220	22,2220	22,2220	22,2220	22,5560	22,5560	22,8956
35	21,6304	21,7690	21,8884	21,9945	22,0837	22,1626	22,2332	22,3004	22,3639	22,4233	22,4754	22,4754	22,4754	22,4754	22,4754	22,4754	22,4754	22,8145	22,8145
36	21,4087	21,9106	22,0513	22,1726	22,2803	22,3709	22,4510	22,5227	22,5909	22,6554	22,7157	22,7157	22,7157	22,7157	22,7157	22,7157	22,7157	22,7157	23,0601
37	21,1643	21,6775	22,1872	22,3301	22,4532	22,5626	22,6546	22,7360	22,8087	22,8780	22,9435	22,9435	22,9435	22,9435	22,9435	22,9435	22,9435	22,9435	22,9435
38	20,8952	21,4249	21,9460	22,4636	22,6087	22,7337	22,8448	22,9382	23,0208	23,0947	23,1650	23,1650	23,1650	23,1650	23,1650	23,1650	23,1650	23,1650	23,1650
39	20,5498	21,1473	21,6852	22,2144	22,7400	22,8873	23,0143	23,1271	23,2219	23,3059	23,3809	23,3809	23,3809	23,3809	23,3809	23,3809	23,3809	23,3809	23,3809
40	20,1015	20,7926	21,3994	21,9457	22,4831	23,0168	23,1665	23,2954	23,4099	23,5063	23,5915	23,5915	23,5915	23,5915	23,5915	23,5915	23,5915	23,5915	23,5915
41	-	20,3278	21,0297	21,6460	22,2007	22,7465	23,2886	23,4405	23,5714	23,6878	23,7856	23,7856	23,7856	23,7856	23,7856	23,7856	23,7856	23,7856	23,7856
42	-	-	20,5459	21,2587	21,8846	22,4480	23,0023	23,5529	23,7072	23,8402	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584
43	-	-	-	20,7478	21,4719	22,1076	22,6798	23,2428	23,8020	23,9588	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938
44	-	-	-	-	20,9372	21,6727	22,3184	22,8996	23,4715	24,0395	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987
45	-	-	-	-	-	21,1067	21,8538	22,5097	23,1002	23,6811	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581
46	-	-	-	-	-	-	21,2572	22,0162	22,6825	23,2824	23,8726	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735
47	-	-	-	-	-	-	-	21,3920	22,1632	22,8403	23,4497	23,8442	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515
48	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5197	22,3033	22,9913	23,3940	23,7948	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6359	22,4322	22,8990	23,3083	23,7155	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7339	22,2887	22,7632	23,1791	23,5930	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5645	22,1284	22,6107	23,0334	23,4542	23,8886	23,8886	23,8886
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3997	21,9729	22,4632	22,8930	23,3207	23,7623	23,7623
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2235	21,8063	22,3048	22,7417	23,1766	23,6256
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0465	21,6392	22,1460	22,5904	23,0325
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8724	21,4752	21,9907	22,4426
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7082	21,3214	21,8457
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5412	21,1650
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3891
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																			Età
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
22,9672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
22,8956	23,2432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
23,1593	23,1593	23,5123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
23,0601	23,4102	23,4102	23,7686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
23,2931	23,2931	23,6487	23,6487	24,0126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
23,1650	23,5201	23,5201	23,8812	23,8812	24,2507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
23,3809	23,3809	23,7415	23,7415	24,1081	24,1081	24,4834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
23,5915	23,5915	23,5915	23,9577	23,9577	24,3300	24,3300	24,7111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
23,7856	23,7856	23,7856	23,7856	24,1575	24,1575	24,5356	24,5356	24,9227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	23,9584	24,3361	24,3361	24,7201	24,7201	25,1132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,0938	24,4774	24,4774	24,8675	24,8675	25,2667	-	-	-	-	-	-	-	-	43
24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,1987	24,5884	24,5884	24,9846	24,9846	25,3901	-	-	-	-	-	-	-	44
24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,2581	24,6540	24,6540	25,0565	25,0565	25,4684	-	-	-	-	-	-	45
24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,2735	24,6756	24,6756	25,0845	25,0845	25,5030	-	-	-	-	-	46
24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,2515	24,6601	24,6601	25,0755	25,0755	25,5007	-	-	-	-	47
24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,2087	24,6238	24,6238	25,0460	25,0460	25,4781	-	-	-	48
24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,1361	24,5580	24,5580	24,9870	24,9870	25,4261	-	-	49
24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,0205	24,4493	24,4493	24,8852	24,8852	25,3315	-	50
23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	23,8886	24,3245	24,3245	24,7676	24,7676	25,2212	51
23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	23,7623	24,2054	24,2054	24,6559	24,6559	52
23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	23,6256	24,0761	24,0761	-	53
23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	23,4892	-	-	54
22,8923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
22,3054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
21,6985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
21,0239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
20,3190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59

SEZIONE 2 - IM, IF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20	39.9876	40,9205
21	39.6145	40,5362
22	39.2355	40,1458
23	38.8499	39,7492
24	38,4567	39,3466
25	38,0555	38,9380
26	37,6464	38,5234
27	37,2291	38,1027
28	36,8039	37.6759
29	36,3711	37,2430
30	35,9307	36,8037
31	35,4828	36,3581
32	35,0273	35,9060
33	34,5641	35,4474
34	34,0933	34,9823
35	33,6150	34,5107
36	33,1291	34,0326
37	32,6359	33,5480
38	32.1354	33,0567
39	31.6276	32,5590
40	31,1126	32,0548
41	30,5911	31,5439
42	30,0625	31,0265
43	29,5271	30,5029
44	28,9852	29.9732
45	28,4368	29,4374
46	27,8821	28,8958
47	27,3214	28,3481
48	26,7549	27,7945
49	26.1830	27.2347
50	25,6062	26,6688
51	25,0248	26,0970
52	24,4393	25,5196
53	23,8502	24,9369
54	23,2588	24,3487
55	22.6656	23,7551
56	22,0701	23.1562
57	21,4725	22,5519
58	20,8738	21,9422
59	20,2746	21,3277
60	19,6761	20,7089
61	19,0796	20,0868
62	18,4854	19,4621
63	17,8933	18,8357
64	17,3019	18.2078
65	16,7110	17,5787
66	16,1224	16.9490
67	15,5344	16.3191
68	14,9468	15,6890
69	14,3617	15,0596
70	13,7796	14,4325
71	13,2009	13,8091
72	12,6272	13,1898
73	12,0605	12,5756
74	11,5010	11,9681
75	10,9497	11,3688
76	10,4081	10,7780
77	9,8788	10,1983
78	9,3652	9,6341
79	8,8700	9,0873
80	8.3933	8,5585
81	7.9343	8,0481
82	7,4860	7,5574
83	7,0478	7,0857
84	6,6264	6,6334
85	6,2244	6,2038
86	5,8365	5,8008
87	5,4721	5,4258
88	5,1314	5,0776
89	4,8087	4,7569

SEZIONE 3 - VM, VF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
40	31,2170	31,9475
41	30,6911	31,4301
42	30,1579	30,9057
43	29,6175	30,3744
44	29,0701	29,8364
45	28,5156	29,2917
46	27,9541	28,7402
47	27,3859	28,1820
48	26,8109	27,6169
49	26,2295	27,0448
50	25,6419	26,4657
51	25,0579	25,8875
52	24,4702	25,3046
53	23,8791	24,7174
54	23,2856	24,1262
55	22,6903	23,5312
56	22,0929	22,9329
57	21,4937	22,3317
58	20,8939	21,7279
59	20,2938	21,1218
60	19,6939	20,5139
61	19,0955	19,9050
62	18,4989	19,2956
63	17,9041	18,6864
64	17,3102	18,0775
65	16,7169	17,4692
66	16,1260	16,8618
67	15,5360	16,2558
68	14,9470	15,6509
69	14,3616	15,0471
70	13,7796	14,4325
71	13,2009	13,8091
72	12,6272	13,1898
73	12,0605	12,5756
74	11,5010	11,9681
75	10,9497	11,3688
76	10,4081	10,7780
77	9,8788	10,1983
78	9,3652	9,6341
79	8,8700	9,0873
80	8,3933	8,5585
81	7,9343	8,0481
82	7,4860	7,5574
83	7,0478	7,0857
84	6,6284	6,6334
85	6,2244	6,2038
86	5,8365	5,8008
87	5,4721	5,4258
88	5,1314	5,0776
89	4,8087	4,7569

SEZIONE 4 - WM, WF. - PER VEDOVI SOLI E VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18		28,4473
19		28,3859
20		28,4729
21		28,7596
22		29.3189
23		29.8306
24		30,2685
25	14,6816	30,6355
26	15,1745	30,9348
27	15,8878	31,1701
28	16,5677	31,3446
29	17,2101	31,4616
30	17,8114	31,5248
31	18,3686	31,5372
32	18,8792	31,5019
33	19,3411	31,4222
34	19,7530	31,3012
35	20,1138	31,1414
36	20,4233	30,9459
37	20,6814	30,7168
38	20,8886	30,4566
39	21,0454	30,1675
40	21.1532	29,8518
41	21.2133	29,5113
42	21,2274	29,1476
43	21,1970	28,7628
44	21,1245	28,3583
45	21,0115	27,9360
46	20,8601	27,4972
47	20,6724	27,0431
48	20,4506	26,5743
49	20.1964	26,0917
50	19,9122	25,5963
51	19,6004	25,0888
52	19,2634	24,5701
53	18,9039	24.0413
54	18,5245	23,5028
55	18,1270	22,9552
56	17,7134	22,3986
57	17,2851	21,8335
58	16,8440	21,2605
59	16,3925	20,6804
60	15,9331	20.0940
61	15,4677	19,5024
62	14.9976	18,9068
63	14,5240	18,3076
64	14,0481	17,7059
65	13,5710	17,1020
66	13,0939	16,4967
67	12.6179	15,8905
68	12.1431	15,2837
69	11,6702	14,6775
70	11.2006	14.0733
71	10.7356	13.4720
72	10.2758	12,8749
73	9.8216	12,2826
74	9.3737	11,6959
75	8,9330	11,1163
76	8,4761	10,5423
77	8,0329	9,9797
78	7,6072	9,4316
79	7,2007	8,9001
80	6,8126	8,3864
81	6,4406	7,8913
82	6.0827	7,4149
83	5.7381	6.9569
84	5,4085	6.5190
85	5,0965	
86	4.8042	
87	4,5317	
88	4,2786	
89	4,0467	

SEZIONE 5 - WKM, WKF. - PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO/A E UN ORFANO, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
19		27,1798
20		27,2382
21		27,3943
22		27,3847
23		27,6489
24		27,5807
25	18,9397	27,7607
26	19,2012	27,8975
27	19,1328	27,7239
28	19,0609	27,5198
29	19,3909	27,5497
30	19,2979	27,2853
31	19,5850	27,2505
32	19,4616	27,1841
33	19,6978	26,8382
34	19,9023	26,4688
35	19,7165	26,0768
36	19,8632	25,6633
37	19,6329	25,2291
38	19,7201	25,0224
39	19,4433	24,5496
40	19,1461	24,0590
41	18,5112	23,7961
42	18,4909	23,5206
43	18,1331	22,9830
44	17,7557	22,6769
45	17,6546	22,3579
46	17,5264	21,7818
47	17,0825	21,4400
48	16,9070	21,0875
49	16,4246	20,7250
50	16,2065	20,1070
51	15,9688	19,7264
52	15,7133	19,3376
53	15,4420	18,9413
54	15,1567	18,5380
55	14,5805	17,8793
56	14,2710	17,4624
57	13,9514	17,0394
58	13,6231	16,3595
59	13,0097	15,9251
60	12,6678	15,4861
61	12,3218	
62	11,6956	
63	11,3427	
64	10,9883	
65	10,6334	
66	10,2789	
67	9,9254	
68	9,5734	
69	9,2232	
70	8,8760	
71	8,5328	
72	8,1939	
73	7,8595	
74	7,5293	
75	7,2046	
76	6,8725	
77	6,5521	
78	6,2458	
79	5,9544	

SEZIONE 6 - WKKM, WKKF. - PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO/A E DUE O PIU' ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20		25,0446
21		25,1694
22		25,0090
23		25,2202
24		25,0107
25		25,1546
26		24,8865
27		24,9677
28	18,6846	24,6448
29	18,9407	24,2958
30	18,7052	24,2950
31	18,9274	23,8972
32	18,6652	23,4759
33	18,3690	23,4044
34	18,5525	22,9403
35	18,2415	22,8273
36	17,9136	22,3246
37	18,0099	21,6026
38	17,6428	21,2623
39	17,2570	20,7041
40	16,8524	20,5096
41	16,4289	20,3008
42	16,4127	20,0788
43	15,9491	19,8447
44	15,6881	19,2214
45	15,6047	18,9662
46	15,2839	18,7014
47	14,7461	18,4278
48	14,6057	17,7647
49	14,4471	17,4747
50	14,2716	17,1773
51	14,0808	16,8729
52	13,4655	16,1769
53	13,2485	15,8598
54	13,0202	15,5372
55	12,7820	15,2092
56	12,1237	14,8760
57	11,8680	14,1475
58	11,6053	
59	10,9239	
60	10,6503	
61	10,3735	
62	9,6788	
63	9,3965	
64	9,1130	
65	8,8291	
66	8,5455	
67	8,2627	

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA DA APPLICARSI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 1º LUGLIO 1997.

Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:

1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito dell'operazione deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.

2. Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione è stata proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o vedova ed orfani l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: il vedovo o la vedova.

4. Si determina l'anzianità contributiva complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo dell'anzianità contributiva deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è proposta l'operazione stessa.

5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato tenendo conto del sesso e dell'età e dell'anzianità contributiva raggiunte.

6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo della pensione calcolata come al precedente punto 1); il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perchè possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.

Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi all'operazione richiesta; la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.

03A02894

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 dicembre 2002.

Istituzione del biglietto integrato per l'ingresso nella Villa Pignatelli Cortes di Napoli in occasione della mostra «C'era una volta Napoli, itinerari meravigliosi nelle gouaches di Sette e Ottocento» in corso di svolgimento fino al 23 marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 concernente l'autorizzazione all'emissione di un biglietto integrato per l'ingresso al museo e parco di Villa Pignatelli di Napoli in occasione della mostra «La scena napoletana - Sublime pittoresco e classico nelle gouaches del Sette e Ottocento»;

Vista la nota n. 8935 del 20 novembre 2002 e successiva nota di integrazione n. 9898 del 6 dicembre 2002, con le quali la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano ha rettificato i dati concernenti la suindicata mostra, ora denominata «C'era una volta Napoli, itinerari meravigliosi nelle gouaches di Sette ed Ottocento» che si svolgerà a Villa Pignatelli dal 22 dicembre 2002 al 23 marzo 2003;

Considerata la proposta di istituire due biglietti integrati — uno di € 5,20 (ridotto € 3,50) per la visita del museo, del parco e della mostra — ed uno di € 4,00 (ridotto € 1,50) per l'ingresso nel solo parco e mostra;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 26 novembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere le proposte in argomento, secondo le tipologie di prezzo ed i biglietti gratuiti, stabiliti per le categorie individuate dalla Soprintendenza con la nota in riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Nel periodo dal 22 dicembre 2002 al 23 marzo 2003, in occasione della mostra «C'era una volta Napoli, itinerari meravigliosi nelle gouaches di Sette e Ottocento» che si terrà presso il complesso museografico di Villa Pignatelli Cortes di Napoli, è istituito un biglietto integrato di € 5,20 (ridotto di € 3,50) per la visita del Museo Pignatelli Cortes, del parco e della mostra argomento e di € 4,00 (ridotto di € 1,50) per l'ingresso nel solo parco e nella mostra.

Art. 2.

Le riduzioni di € 3,50 e di € 1,50 sono consentite alle categorie di utenti stabilite dalla competente Soprintendenza in accordo con l'Associazione Civita cogestore della rassegna.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 75

03A03000

DECRETO 27 febbraio 2003.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali in occasione della «V settimana per la cultura».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375 recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/97;

Vista la nota n. 31 del 24 gennaio 2003 con la quale il Segretariato generale comunica che la Settimana per la cultura per l'anno 2003 si svolgerà nel periodo dal 5 all'11 maggio ed invita a promuovere iniziative atte ad aumentare e migliorare la fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo, tra l'altro, l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive e «contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati», come riporta la nota stessa;

Sentito il Comitato biglietti ingresso Musei ex decreto ministeriali 11 dicembre 1997, n. 507, il quale, nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 5 all'11 maggio 2003 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A02850

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa agricola 99 a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 giugno 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società cooperativa agricola 99 a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), (codice fiscale n. 02274330782) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Peppino Russo nato a Luzzi il 16 dicembre 1958, domiciliato in Cosenza via degli Stadi n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02896

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Discoop 2 cooperativa discount - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 maggio 2002 e del successivo accertamento in data 12 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Discoop 2 cooperativa discount - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo (codice fiscale n. 02127270169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il rag. Franco Riva, nato a Giussano (Milano) il 17 marzo 1953, ivi domiciliato in via Donizetti n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02895

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2003.

Modifica all'allegato VIII del decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi recepita con decreto ministeriale 19 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione

contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e successive modificazioni;

Considerato che la Regione siciliana ha richiesto a questo Ministero l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi e destinati all'Unione europea presso il Porto di Augusta;

Considerato che presso detto punto di entrata è stata messa a disposizione una struttura con le necessarie apparecchiature ed attrezzature previste dalla direttiva 98/22/CE del 15 aprile 1998 recepita con decreto ministeriale 19 ottobre 1998;

Considerato che il servizio fitosanitario della Regione siciliana ha comunicato di essere in grado di garantire i controlli fitosanitari presso detto punto di entrata;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)*, è aggiunta la seguente dogana portuale: Augusta.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02968

DECRETO 17 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Palermo, Caltanissetta, Catania e Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuva disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° settembre 2001 al 30 ottobre 2002 nella provincia di Palermo;

siccità dal 26 giugno 2002 al 15 ottobre 2002 nella provincia di Catania;

siccità dal 1° maggio 2002 al 30 settembre 2002 nella provincia di Enna;

siccità dal 1° luglio 2002 al 31 ottobre 2002 nella provincia di Caltanissetta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale agli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta: siccità dal 1° luglio 2002 al 31 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba;

Catania: siccità dal 26 giugno 2002 al 15 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, San Michele di Ganzeria, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea, limitatamente alla coltura degli agrumi;

Enna: siccità dal 1° maggio 2002 al 30 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale, limitatamente alla coltura dell'olivo;

Palermo: siccità dal 1° settembre 2001 al 30 ottobre 2002 provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Carini, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cerda, Chiusa Sclafani, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Lascari, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Iato, Santa Flavia, Sciara, Tappeto, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02900

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernenti la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 258, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 22 settembre 2002 al 23 settembre 2002 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Benevento:

piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Amorosi, Apice, Benevento, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Molinara, Morcone, Paduli, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano;

piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Forchia, Solopaca, Tocco Caudio;

Salerno:

piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Silentina, Colliano, Controne, Laviano, Oliveto Citra, Valva;

piogge alluvionali del 22 settembre 2002, del 23 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Controne, Contursi Terme, Eboli, Laviano, Oliveto Citra, Sicignano degli Alburni, Valva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02899

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Fondo sanitario nazionale 2002. Finanziamento per borse di studio in medicina generale prima annualità periodo 2001-2003. Bando decreto ministeriale 31 maggio 2001. (Deliberazione n. 119/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede che il finanziamento per le borse di studio rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo sanitario nazionale;

Visto il decreto 31 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che prevede, al capitolo 2700, una quota di € 4.570.552.857 da assegnare al Fondo sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministero della salute, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, è stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;

Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario nazionale;

Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;

Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare € 31.254.320;

Considerato che in data odierna la Conferenza Stato-regioni dovrà esprimere l'intesa sulla proposta del Ministro della salute, in ordine alla quale, peraltro, è già stato acquisito il parere favorevole in sede tecnica;

Ritenuto opportuno, al fine di non ritardare i tempi decisionali, di dover deliberare in data odierna, subordinando il provvedimento all'acquisizione della suddetta intesa;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2002, è assegnata alle regioni la somma complessiva di € 31.254.320, per la formazione specifica in medicina generale, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'efficacia della presente delibera è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui alle premesse.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 28 febbraio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 67

ALLEGATO

Ripartizione quota FSN 2002 per finanziamento corso di formazione medicina generale
1^ annualita' biennio 2001 - 2003

(Importi in euro)

Regioni	Al lordo dei recuperi su borse				Recuperi su borse		Assegnazioni		
	n° Tirocin. bando	finanz. borse	finanz. spese org.	totale	totale residui	finanz. borse al netto dei residui	solo per spese di organizzazione	per borse e per spese di organizzazione	**TOTALE**
	a	b	c	d	e	f=b-e	g=c (se f<0)	g=c+f (se f>0)	g
PIEMONTE	50	629.490,00	624.046,16	1.253.536,16	1.526.287,73	-896.797,73	624.046,00	0,00	**624.046,00**
LOMBARDIA	150	1.888.470,00	1.872.138,49	3.760.608,49	3.823.775,64	-1.935.305,64	1.872.138,00	0,00	**1.872.138,00**
VENETO	100	1.258.980,00	1.248.092,33	2.507.072,33	1.973.358,01	-714.378,01	1.248.092,00	0,00	**1.248.092,00**
LIGURIA	80	1.007.184,00	998.473,86	2.005.657,86	126.111,67	881.072,33	0,00	1.879.546,00	**1.879.546,00**
EMILIA ROMAGNA	120	1.510.776,00	1.497.710,79	3.008.486,79	482.832,01	1.027.943,99	0,00	2.525.655,00	**2.525.655,00**
TOSCANA	120	1.510.776,00	1.497.710,79	3.008.486,79	0,00	1.510.776,00	0,00	3.008.487,00	**3.008.487,00**
UMBRIA	80	1.007.184,00	998.473,86	2.005.657,86	0,00	1.007.184,00	0,00	2.005.658,00	**2.005.658,00**
MARCHE	50	629.490,00	624.046,16	1.253.536,16	0,00	629.490,00	0,00	1.253.536,00	**1.253.536,00**
LAZIO	180	2.266.164,00	2.246.566,19	4.512.730,19	3.064.960,15	-798.796,15	2.246.566,00	0,00	**2.246.566,00**
ABRUZZO	15	188.847,00	187.213,85	376.060,85	929.014,30	-740.167,30	187.214,00	0,00	**187.214,00**
MOLISE	25	314.745,00	312.023,08	626.768,08	0,00	314.745,00	0,00	626.768,00	**626.768,00**
CAMPANIA	300	3.776.940,00	3.744.276,98	7.521.216,98	0,00	3.776.940,00	0,00	7.521.217,00	**7.521.217,00**
PUGLIA	100	1.258.980,00	1.248.092,33	2.507.072,33	0,00	1.258.980,00	0,00	2.507.072,00	**2.507.072,00**
BASILICATA	40	503.592,00	499.236,93	1.002.828,93	223.587,67	280.004,33	0,00	779.241,00	**779.241,00**
CALABRIA	44	553.951,20	549.160,62	1.103.111,82	0,00	553.951,20	0,00	1.103.112,00	**1.103.112,00**
SICILIA	58	730.208,40	723.893,55	1.454.101,95	0,00	730.208,40	0,00	1.454.102,00	**1.454.102,00**
SARDEGNA	33	415.463,40	411.870,46	827.333,86	1.281.431,67	-865.968,27	411.870,00	0,00	**411.870,00**
TOTALI	1.545	19.451.241,00	19.283.026,43	38.734.267,43	13.431.358,85	6.019.882,15	6.589.926,00	24.664.394,00	**31.254.320,00**

03A02933

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003)**, coordinato con la legge di conversione 14 marzo 2003, n. 39,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19) **recante: «Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica

1. Le disposizioni di cui all'articolo. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, *nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1º e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.* A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di *12,2 milioni* di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. *Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma.*

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad € 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad € *12,2 milioni* per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito *nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»:

«Art. 2 *(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica)*. — 1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'art. 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1º settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva n. 91/441/CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro

automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I «Entrate tributarie» dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85.».

— Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)»:

«Art. 13 *(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)*. — *(Omissis)*.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

(Omissis).».

«Art. 14 *(Regime fiscale delle attività marginali)*. — *(Omissis)*.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

(Omissis).».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A03280

CIRCOLARI

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 28 febbraio 2003, n. **20.**

Quote tabacco raccolto 2003. Bollettino quote di produzione. Accordi di cessione di quota (mod. TC1).

Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

All'O.N.T. Italia

Alla Coldiretti-DIP.ECON.CO

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla COPAGRI

Alla Confcooperative Federagroalimentare

All'ANCA Lega Coop.

Alla Organizzazione interprofessionale Interbright

Alla Organizzazione interprofessionale Interorientali

All'Associazione interprofessionale tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

e, per conoscenza:

Al Comando carabinieri - Politiche agricole

L'AGEA, in attuazione del regolamento (CE) n. 2848/98, deve procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per il raccolto 2003, entro la data del 28 febbraio 2003.

Per ciascuna associazione saranno disponibili alla data suddetta del 28 febbraio 2003, tramite Sistema informativo tabacco, i dati relativi alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), verrà fornito a tutte le associazioni riconosciute, nonché alle organizzazioni professionali agricole; inoltre le ditte trasformatrici, eventualmente interessate ad informare i coltivatori non associati, potranno avere copia del relativo file informatico tramite posta elettronica facendone formale richiesta e fornendo il proprio indirizzo e-mail.

A tal proposito si comunica che, essendo stati stabiliti i limiti di garanzia soltanto con il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, e pertanto i cambi varietali richiesti a decorrere dal raccolto 2003 non sono ancora stati formalmente autorizzati dalla commissione, poiché il regolamento applicativo è tuttora in fase di elaborazione, nei bollettini di quota si è deciso di tenere conto degli spostamenti di quota tra gruppi varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa.

Si comunica tuttavia che tale assegnazione è obbligatoriamente condizionata a ratifica, che potrà essere formalizzata soltanto in seguito all'adozione del relativo regolamento comunitario che modificherà i limiti di garanzia nazionali.

Per tale motivo verrà inviato per via telematica alle associazioni dei produttori l'elenco dettagliato dei produttori interessati ai cambi varietali e per i quali quindi l'assegnazione di quota risulta subordinata alla condizione sopra evidenziata dell'adozione del regolamento comunitario.

Resta inteso che i coltivatori non associati potranno rivolgersi anche ai servizi di utenza di questa Agenzia per ottenere la necessaria informazione.

Cessione delle quote (mod. TC1).

Il regolamento (CEE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, all'art. 33, la possibilità di un trasferimento, tra produttori, di quote di produzione loro assegnate, a titolo temporaneo o definitivo, mediante accordo scritto tra le parti.

La cessione è:

temporanea quando è limitata ad un solo raccolto;

definitiva quando è superiore ad un anno, e resta pertanto vigente fino a quando non viene di fatto «storicizzata» dall'azienda acquirente.

Gli accordi potranno essere conclusi utilizzando una semplice fotocopia del modello denominato TC1, allegato alla presente circolare.

Si rammenta che, in caso di cessione da parte di produttore associato, il numero ADQ da indicare sul mod. TC1 deve essere sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ dalla quota parte nominale corrispondente.

Tali dati saranno desumibili dalla consultazione della banca dati delle quote a partire dal 28 febbraio 2003, come indicato in premessa.

La stessa disposizione vale anche per il produttore cessionario, qualora anche quest'ultimo risulti associato.

La stipula e l'inserimento in banca dati di tali accordi per il trasferimento delle quote, tramite le apposite funzionalità operative, da parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA per quanto riguarda gli acquirenti non associati), dovrà avvenire successivamente alla data del 28 febbraio 2003 e tassativamente entro il 31 marzo 2003.

Inoltre, si dispone quanto segue:

i produttori associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1 per la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di appartenenza; si precisa che tali modelli dovranno pervenire con apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale dell'associazione dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario medesimo, o dei rappresentanti legali se trattasi di persone giuridiche, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari;

solo ed esclusivamente i singoli coltivatori cessionari non associati debbono consegnare i mod. TC1, firmati come sopra descritto, secondo una delle seguenti modalità:

1. personalmente o a mezzo terzi, dietro rilascio di apposita ricevuta, all'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 31 marzo 2003;

2. a mezzo raccomandata con a.r., la cui integrità ed il cui recapito entro il termine del 31 marzo 2003 sono a totale carico del concorrente, al medesimo indirizzo di cui sopra.

Le associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 31 marzo 2003, all'inserimento dei dati relativi ai mod. TC1 dei propri coltivatori cessionari, tramite un'apposita funzione di caricamento nel Sistema informativo tabacco che, per ciascun inserimento rilascerà una stampa da allegare al relativo modello TC1: sarà cura delle associazioni verificare la correttezza degli inserimenti confrontando i due documenti e conservare il tutto nei fascicoli aziendali per eventuali verifiche da parte dell'AGEA.

Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare che:

1) la cessione oggetto di ciascun accordo può essere totale o parziale;

2) la cessione temporanea non potrà essere più ripetuta; ciò implica che il coltivatore che l'ha effettuata, negli anni successivi, potrà solo utilizzare la propria quota direttamente o cederla definitivamente. Si rimanda inoltre a quanto disposto in merito, al punto 4 dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, nonché alla lettera *D)* del punto 6, e altresì dal punto 22, della circolare MIPA n. 167/G-1;

3) il cessionario deve essere in possesso di una propria quota individuale o di quota-parte di attestato associativo in quanto coltivatore storico;

4) limitatamente ai soli casi di cessione totale, questa potrà essere effettuata anche nei confronti di produttori cessionari che dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varietà;

5) oggetto di cessione definitiva possono essere esclusivamente quote oggetto di contratti di coltivazione, a qualsiasi titolo, e senza interruzioni, nel triennio 2000-2001-2002;

6) non possono essere cedute quote attribuite dalla riserva nazionale 2001, in quanto tale raccolto non è compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota in qualità di

cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata precedentemente attribuita anche una quota di riserva nazionale 2001, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

7) non possono essere cedute quote di gruppo varietale 07 attribuite dal 2001, in quanto tale raccolto non è compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota g.v. 07 in qualità di cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2001 e/o nella corrente campagna, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota di tale gruppo derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per le quote di produzione complessivamente inferiori a tale limite minimo, che devono quindi essere cedute interamente con un unico accordo;

9) allo scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono essere cedute quote detenute a titolo provvisorio per effetto di precedenti acquisizioni di azienda a titolo temporaneo, in particolare affitti o comodati con scadenza 2004 se iniziati con decorrenza successiva al 1998, oppure con scadenza successiva al 2004, se iniziati dopo il 2001; si avverte che tale eventualità invaliderebbe completamente l'accordo; tuttavia, il coltivatore cedente può effettuare una cessione parziale fino a concorrenza della quota derivante dalle produzioni storiche delle aziende acquisite definitivamente del cedente medesimo, oltre a quelle proprie di quest'ultimo; fanno eccezione a quanto descritto nel presente punto le cessioni di quota derivanti da affitti e comodati con scadenza successiva al 2007, da ritenersi a tutti gli effetti definitive;

10) nella stessa campagna non possono essere acquisite e cedute quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione mod. TC1;

11) se il cedente è membro di un'associazione di produttori, la cessione deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario non appartenga alla medesima associazione; questa è obbligata a concedere l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime condizioni offerte.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:

1. se il coltivatore cedente non è associato, il modello TC1 è redatto e sottoscritto dalle parti e sottoposto alla registrazione: non è necessario nessun visto da parte di alcuna associazione;

2. se il coltivatore cedente è associato, occorre distinguere i seguenti casi:

se il cessionario appartiene alla stessa associazione è sufficiente il visto della propria associazione;

se il cessionario non appartiene alla stessa associazione è necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'associazione del cedente, che:

1. il cedente invii alla propria associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r. o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilità, informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, più in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento;

2. entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l'associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata a.r., o a mano con apposizione di data e visto per ricevuta su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, presentando la controproposta di acquisto avente almeno medesime condizioni, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o più soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello TC1.

Si precisa che:

la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non può essere rifiutata dal cedente;

decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;

accertata, tramite la sottoscrizione del modello TC1, la volontà consensuale delle parti, ogni controversia relativa all'esatto adempimento degli impegni di pagamento è demandata alle Autorità giudiziarie competenti;

è indispensabile che le parti sottoscrivano il modello TC1 dopo averlo compilato in ogni sua parte. Si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l'invalidazione dell'atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia è demandata alle Autorità giudiziarie competenti;

È necessario richiamare l'attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l'esigenza di formulare tali proposte di acquisto entro il 20-21 marzo 2003, onde consentire ai soci dell'associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l'eventuale diritto di prelazione, permettendo altresì, in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalità sopra descritte.

Si raccomanda agli Organi in indirizzo di assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 28 febbraio 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO

MOD.TC1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

ACCORDO DI CESSIONE DI QUOTA CAMPAGNA 2003

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

MATRICOLA | CODICE FISCALE | PARTITA I.V.A. | SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. CIVICO | C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | TELEFONO

NUMERO AdQ | QUOTA DEL PRODUTTORE CEDENTE | GRUPPO VARIETALE

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CESSIONARIO

MATRICOLA | CODICE FISCALE | PARTITA I.V.A. | SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. CIVICO | C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | TELEFONO

NUMERO AdQ | QUOTA DEL PRODUTTORE CESSIONARIO | GRUPPO VARIETALE

SEZ. III -DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE DEL PRODUTTORE CEDENTE (per i produttori cedenti associati)

PARTITA I.V.A. | MATRICOLA | RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. CIVICO

COMUNE DI RESIDENZA ASSOCIAZIONE | PROV. | C.A.P.

SEZ. IV - TERMINI DELL'ACCORDO

TITOLO CESSIONE	TIPO CESSIONE	QUOTA CEDUTA KG.	G.V.
TEMPORANEA ☐	TOTALE ☐		
DEFINITIVA ☐	PARZIALE ☐		

Spazio riservato alla firma del **produttore cedente** o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del sottoscritto ai sensi della legge 191, art 2 comma1)

Spazio riservato alla firma del **produttore cessionario** o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del sottoscritto ai sensi della legge 191, art 2 comma 1)

Spazio riservato alla firma del **rappresentante legale dell'Associazione** (allegare copia del documento di identita' del sottoscritto ai sensi della legge 191 art. 2 comma 1)

LUOGO DI STIPULA DELL'ACCORDO

DATA (giorno mese anno)

03A03032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, firmato a Roma il 24 novembre 1999.

Il giorno 5 dicembre 2002 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, firmato a Roma il 24 novembre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 marzo 2002 n. 48, pubblicata nel supplemento ordinario n. 66/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

In conformità al suo art. 11, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 5 dicembre 2002.

03A02892

Entrata in vigore del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, firmato a Roma il 4 novembre 1994.

In data 31 gennaio 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, firmato a Roma il 4 novembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 103 del 23 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998.

Conformemente all'art. 11, comma *a*, il Memorandum d'intesa è entrato in vigore in data 31 gennaio 2003.

03A02893

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 marzo 2003

Dollaro USA	1,1028
Yen giapponese	129,21
Corona danese	7,4276
Lira Sterlina	0,68350
Corona svedese	9,3133
Franco svizzero	1,4674
Corona islandese	85,30
Corona norvegese	7,8665
Lev bulgaro	1,9509
Lira cipriota	0,58241
Corona ceca	31,653
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,27
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6326
Lira maltese	0,4243
Zloty polacco	4,3743
Leu romeno	35878
Tallero sloveno	231,8850
Corona slovacca	41,855
Lira turca	1786000
Dollaro australiano	1,8446
Dollaro canadese	1,6240
Dollaro di Hong Kong	8,6006
Dollaro neozelandese	2,0056
Dollaro di Singapore	1,9269
Won sudcoreano	1371,66
Rand sudafricano	8,8431

Cambi del giorno 13 marzo 2003

Dollaro USA	1,0864
Yen giapponese	128,60
Corona danese	7,4267
Lira Sterlina	0,67710
Corona svedese	9,2735
Franco svizzero	1,4689
Corona islandese	84,14
Corona norvegese	7,8195
Lev bulgaro	1,9503
Lira cipriota	0,58295
Corona ceca	31,585
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,95
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6278
Lira maltese	0,4229
Zloty polacco	4,3740
Leu romeno	35635
Tallero sloveno	231,9425
Corona slovacca	41,815
Lira turca	1775000
Dollaro australiano	1,8346
Dollaro canadese	1,6117
Dollaro di Hong Kong	8,4728
Dollaro neozelandese	1,9884
Dollaro di Singapore	1,9020
Won sudcoreano	1347,14
Rand sudafricano	8,8124

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A03282 - 03A03283

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamfenicolo 20% liquido Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 4 del 17 febbraio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMFENICOLO 20% LIQUIDO CEVA VETEM S.P.A. (ex integratore medicato Gabbrofen 200 liquido).

Titolare A.I.C. Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2 e presso le officine Vetem s.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. s.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1 l - A.I.C. n. 102692011;

1 flacone da 5 l - A.I.C. n. 102692023.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principio attivo: tiamfenicolo 200 g;

eccipienti: N,N-dimetilacetamide 300 g, glicole propilenico q.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: broilers.

Indicazioni terapeutiche: broilers: malattie batteriche dell'apparato respiratorio.

Tempo di attesa: broilers: 21 giorni carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02904

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamfenicolo 20% Ceva Vetem Spa».

Estratto decreto n. 5 del 17 febbraio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMFENICOLO 20% CEVA VETEM SPA» (ex integratore medicato Gabbrofen 200 solubile).

Titolare A.I.C. - Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2 e presso le Officine Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. di Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102693025;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102693013;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102693037;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102693049.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tiamfenicolo 200 g;

eccipienti: silice colloidale 5 g, destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers, vitelli.

Indicazioni terapeutiche:

broilers: malattie batteriche dell'apparato respiratorio;

vitelli: pasteurellosi, trattamento delle complicanze batteriche delle virosi respiratorie.

Tempo di attesa: broilers: 21 giorni carni, vitelli: 14 giorni carni.

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02903

Modificazione dell'autorizzazzione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oral K»

Estratto decreto NCR n. 50 del 17 febbraio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ORAL K, sono apportate le seguenti modifiche.

È autorizzata la modifica della denominazione da: Oral K a: «Korevis».

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale anche nella forma e confezione: «450 mg + 450 mg polvere per sospensione orale» 10 bustine.

Titolare A.I.C.: Nuovo istituto sieroterapico Milanese S.r.l., con sede legale in località Ai Conti Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 10438250150.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «450 mg + 450 mg polvere per sospensione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 019293036 (in base 10) - 0LDSVD (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Lamp San Prospero S.p.a. presso lo stabilimento sito in via della Pace n. 25/A, San Prospero - Modena.

Composizione, ogni bustina contiene:

principi attivi: magnesio D-L aspartato tetraidrato mg 450, potassio D-L aspartato emiidrato mg 450;

eccipienti: acido citrico, pectina, aroma cedro, aroma limone, aroma arancio, aspartame, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: in tutti gli stati di carenza di potassio e di magnesio, che si possono manifestare generalmente con una sensazione di stanchezza, debolezza muscolare e crampi. Tali carenze possono essere provocate da eccessiva sudorazione, intensa attività fisica, diarree e vomito profusi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Subutex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 67 del 18 febbraio 2003

Medicinale: SUBUTEX.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in HU8 7DS Hull (UK), Dansom Lane, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da 36 a 12 mesi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033791017 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali (sospesa);

A.I.C. n. 033791029 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali;

A.I.C. n. 033791031 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali.

I lotti già prodotti distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali (A.I.C. n. 033791017), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A02906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 6 del 17 febbraio 2003

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a norme della società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760595.

VET-DICRYSTICIN S.A.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102122013;

6 flaconi dal 100 ml - A.I.C. n. 102122025.

VET-DICRYSTICIN 1.000.000:

flacone polvere 1,25 g + flacone diluente 4 ml - A.I.C. n. 102122049;

5 flaconi polvere 1,25 g + flacone diluente 4 ml - A.I.C. n. 102122037.

VET-DICRYSTICIN 3.000.000:

flacone polvere 3,75 g + flacone diluente 12 ml - A.I.C. n. 102122052;

5 flaconi polvere 3,75 g + flacone diluente 12 ml - A.I.C. n. 102122064.

TIBIGEL:

blister 4 boli - A.I.C. n. 102118015;

blister 20 boli - A.I.C. n. 102118027;

bister 48 boli - A.I.C. n. 102118039.

SULFAMETAZOO: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102838012;

è ora trasferita alla società: Gellini International S.r.l. - via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 02059910592.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina Consortile a Gellini international S.r.l.).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis SG 9R».

Estratto provvedimento n. 30 del 17 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS SG 9R vaccino vivo liofilizzato contro la tifosi aviare nelle confezioni:

1 flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 102199015;

10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 102199027;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102199039;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102199041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione del volume di somministrazione.

È autorizzata per il prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto la riduzione del volume di somministrazione da 0,5 ml a 0,2 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02905

Revoca delle autorizzazioni alla detenzione di sostanze farmacologicamente attive per la fabbricazione di specialità medicinali ad uso veterinario.

Con decreto 12 febbraio 2003 è revocata l'autorizzazione alla detenzione di sostanze farmacologicamente attive per la fabbricazione di specialità medicinali ad uso veterinario, alle ditte di seguito riportate per la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

A.I.Chem S.r.l. - via F.lli Bandiera n. 20 - Peschiera Borromeo (Milano);

Alfa Wassermann S.p.a. - c.da S. Emidio snc - Alanno Scalo (Pescara);

Aminovit S.r.l. - via Cattaneo n. 39/41 - Carugo (Como);

C.F.M.Co Farmaceutica Milanese S.p.a.- via L. di Breme n. 33 - Milano;

Eurhema S.p.a. - via Leopardi n. 2/c - Cavriago (Reggio Emilia);

Favarelli S.p.a. - via El Alamein n. 11 - Nervino (Milano);

Formenti S.p.a. - via G. di Vittorio n. 2 - Origlio (Varese);

Fine Chemicals di Buratti Franco - via Traversetolo n. 27 - fraz. Basilicanova;

Luigi Ferrari S.r.l. - via Baroni n. 6 - Lodi;

Merck Sharp e Dohme p/o Neopharmed - via Emilia n. 21 - Pavia;

Socoor S.r.l. - via Dante Alighieri n. 78 Caroso (Piacenza);

Simb S.r.l. - via Leopardi n. 2/c - Cavriago (Reggio Emilia);

Sigma Chemicals S.r.l. p/o Bianchi - via Nicolosi n. 15 - Milano;

Tomem Italia S.p.a. p/o Pizzi Felice e C. - Via Trento e Trieste n. 11 - Novate Milanese (Milano);

Tradeco prodotti chimici industriali S.p.a.;

Raggio di Sole Mangimi S.r.l. - via Cappuccini n. 7 - Fiorenzuola D'Arda (Piacenza).

03A02901

Rettifica al decreto 24 dicembre 2001 relativo alla specialità medicinale «Mesalazina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 65 del 18 febbraio 2003

Specialità medicinale: MESALAZINA:

«400 mg compresse rivestite gastroresistenti» 50 compresse - A.I.C. n. 035075011/G;

«800 mg compresse rivestite gastroresistenti» 24 compresse - A.I.C. n. 035075023/G;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 035075035/G.

Società Ratiopharm Gmbh ULM GRAF-Arco Strasse 3 Germania.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto n. 821 del 24 dicembre 2001.

Il decreto n. 821 del 24 dicembre 2001, è rettificato nella descrizione della forma farmaceutica della confezione «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml così come segue:

da «forma farmaceutica; emulsione rettale»;

a «forma farmaceutica; sospensione rettale».

03A02908

Rettifica al provvedimento di modifica di A.I.C. n. 859 del 27 ottobre 2000 relativo alla specialità medicinale «Prontogest»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 66 del 18 febbraio 2003

Società A.M.S.A. S.r.l. - Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma.

Specialità medicinale: PRONTOGEST: A.I.C. n. 005239052 - 3 fiale 100 mg 2 ml.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento di modifica di A.I.C. n. 859 del 27 ottobre 2000.

Il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 859 del 27 ottobre 2000, è rettificato nella denominazione della confezione modificata per adeguamento agli standard terms così come segue:

da: «100 mg soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml;

a: «100 mg soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml.

03A02907

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della forma giuridica della società «Fixia Fiduciaria S.r.l.», in Milano, variata in «Fixia Fiduciaria S.p.a.»

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale 1° ottobre 2001, modificata in data 5 novembre 2002, alla società «Fixia Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 03084040231, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Fixia Fiduciaria S.p.a.».

03A03002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Inveresk Research» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33302 del 25 febbraio 2003 la ditta «Inveresk Research», con sede legale in Milano, via Pirelli n. 20, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A02969

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Inveresk Research» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33301 del 25 febbraio 2003 la ditta «Inveresk Research», con sede legale in Milano, via Pirelli n. 20, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metabolici in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A02970

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Agroservice S.n.c.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33303 del 25 febbraio 2003 la ditta «Agroservice S.n.c.», con sede legale in Andria (Bari), via Camaggio n. 25/A, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;.
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A02971

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «CO.R.AGRO studio associato» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 33304 del 25 febbraio 2003 la ditta «CO.R.AGRO studio associato», con sede legale in Grammichele (Catania), corso Vittorio Emanuele n. 58, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture ornamentali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi;
vertebrati dannosi;
fitoregolatori.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

03A03008

COMUNE DI ARGENTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Argenta (provincia di Ferrara) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille ad eccezione delle seguenti fattispecie:

a) aliquota nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale;

recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici - Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona «A» ai sensi dell'art. 29 delle «Norme tecniche di attuazione del P.R.G.» per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 Tipo A e Tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

recupero di sottotetti - Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;

b) aliquota nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

c) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale, attestata da visura del registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

d) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati, già esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale e/o artigianale, attestata da visura del registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

e) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati già esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività industriali, artigianali e/o di servizio, accatastati o accatastabili nella categoria catastale D, ubicati nelle zone classificate come «D» produttive dal PRG vigente.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attività industriale, artigianale e/o di servizio, attestata da visura del registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

f) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.

Si precisa che per «alloggio non locato» deve intendersi l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), ad eccezione delle seguenti fattispecie (per le quali si applica l'aliquota ordinaria):

1) unità immobiliari tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

2) unità immobiliari date in comodato o in uso gratuito a terzi;

3) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

4) unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio è rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza.

Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2), 3) e 4) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I. 2002;

g) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attività commerciali «di vicinato» ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 (con superficie fino a 250 mq), accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 e D.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività commerciale, anche in seguito a trasferimenti di sede e di titolarità, attestata dallo sportello unico delle attività produttive del comune;

h) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture «a frutteto», posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuto nuovo impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni;

i) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle politiche agricole che riconoscono l'eccezionalità delle calamità atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla legge n. 185/1992;

l) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli ceduti in proprietà da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a discendenti ed affini entro il secondo grado, purché da questi condotti a titolo di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'avvenuta cessione a titolo di proprietà del terreno medesimo.

2. Di dare che per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale è fissata in € 103,29, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, viene elevata da € 103,29 a € 258,23 esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalità sottoindicate:

a) pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a € 8.394,47;

b) pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a € 13.556,06, aumentato di € 1.037,08 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;

c) disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a € 13.556,06, aumentato di € 1.037,08 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali.

I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2002, apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio.

I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2003, fatta salva la potestà del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge;

(Omissis).

03A02457

COMUNE DI BASTIGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bastiglia (provincia di Modena) ha adottato il 3 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

1) 5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) 5,5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale;

3) 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

6) 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

7) 5,5 per mille per le unità immobiliari degli enti senza scopo di lucro;

8) 2 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e degli inquilini;

9) 6 per mille per i terreni agricoli;

10) 6,5 per mille per le aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

11) 7 per mille per gli alloggi non locati;

di confermare, per l'anno 2003, in € 104,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per:

a) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

(Omissis).

03A02458

COMUNE DI BORGIALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borgiallo (provincia di Torino) ha adottato il 22 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale 5,5 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;

2. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, nella misura di € 103,30;

(Omissis).

03A02459

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Camagna Monferrato (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 5,5 per mille.

Stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unità immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti.

Stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in € 103,50.

(Omissis).

03A02460

COMUNE DI CASOREZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casorezzo (provincia di Milano) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:

aliquota 5 per mille per unità adibita ad abitazione principale;

aliquota 5 per mille per terreni ed aree fabbricabili;

aliquota ordinaria 6 per mille.

2. Di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di € 120,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A02461

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cassinetta di Lugagnano (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) L'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella seguente misura:

a) per la prima casa: 6 per mille;

b) per la seconda casa 7 per mille;

2) di confermare le detrazioni per l'anno 2003 nella misura già fissata per il 2002 ovvero:

a) € 154,94 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (1 box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) € 154,94 per coloro che possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a € 77.468,54 riferito al solo valore di tale unità immobiliare e relativa pertinenza (1 box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) € 113,62 per coloro che non rientrano ai punti A e B e che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a € 113.620,52;

d) € 103,29 per coloro che sono possessori a titolo di proprietà o altro diritto reale delle unità immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a € 113.620,52.

Il versamento va effettuato su bollettino di c/c postale n. 177469 intestato a:

servizio riscossione tributi - I.C.I.;

concessione di Milano «A» - Cariplo ESA.TRI. S.p.a. - via della Chiusa n. 2 - Milano.

La dichiarazione per le variazioni I.C.I. intervenute nell'anno 2002 va presentata: su modello ministeriale entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

03A02462

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelletto Merli (provincia di Alessandria) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota rimarrà invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille.

Di determinare la detrazione per le abitazioni principali in € 103,29.

(Omissis).

03A02463

COMUNE DI GALBIATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Galbiate (provincia di Lecco) ha adottato il 4 dicembre 2002 e il 19 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, *(omissis)*, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

7 per mille per le abitazioni non locate e a disposizione (non si intendono a disposizione le abitazioni e le relative pertinenze acquistate con i benefici previsti per la prima casa per il periodo di un anno dalla data di acquisto);

4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6 per mille in tutti gli altri casi.

(Omissis).

1. Di fissare in € 115 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille.

La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso;

2. Di considerare parti integranti dell'abitazione principali le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5-*bis* del regolamento dell'I.C.I.;

3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A02464

COMUNE DI LORO PICENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Loro Piceno (provincia di Macerata) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, detrazione abitazione principale 113,63.

(Omissis).

03A02465

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Olgiate Molgora (provincia di Lecco) ha adottato il 1º febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente:

aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, ed alle proprie pertinenze quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto di godimento o della sua famiglia. Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale da:

parenti in linea retta entro il 1º grado;

parenti il linea collaterale entro il 2º grado purché gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza. Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea dichiarazione attestante l'esistenza della condizione per fruire delle agevolazioni sopra previste;

aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta;

aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione) non locate;

aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione) ad uso seconda casa;

2) Di determinare la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 118,79;

3) Di concedere per l'anno 2003 la detrazione d'imposta I.C.I. di € 258,23 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati:

a) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in € 11.362,05, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta più € 826,33 per ogni persona a carico;

b) appartenenti ad una delle seguenti categorie:

pensionati;

coniugi a carico dei pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

invalidi civili con invalidità accertata pari o superiore al 75%;

disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2002;

lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 2002;

c) possesso da parte del contribuente a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale un posto garage o un posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale;

4) Di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto «3» è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprietà immobiliare;

5) Di escludere dall'agevolazione di cui al punto «3» gli immobili classificati in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

6) Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della detrazione I.C.I. di € 258,23:

a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di € 258,23;

b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovrà essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della seconda rata I.C.I. dell'anno 2003 al servizio tributario del

comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso farà fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune;

c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

7) Di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di € 258,23 sull'abitazione principale saranno all'incirca 30, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potrà essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I.

(Omissis).

03A02466

COMUNE DI PATERNOPOLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paternopoli (provincia di Avellino) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di riconfermare, anche per l'anno 2003, nella misura del sei per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili;

(Omissis).

03A02467

COMUNE DI PORTO VIRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Porto Viro (provincia di Rovigo) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura così diversificata:

fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5‰;

altri immobili classificati abitazione e aree fabbricabili, 7‰;

altri fabbricati e terreni agricoli: 5,5‰;

2) di confermare la detrazione per abitazione principale e sue pertirnenze in € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:

persone titolari di solo reddito di pensione integrata al minimo dell'I.N.P.S. o invalidità (con importo non superiore alla pensione integrata al minimo dell'I.N.P.S.) e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situaizone reddituale: detrazione per € 165,27;

persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoro dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a € 8.263,31 e a € 6.197,48 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma: detrazione per € 139,44;

nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a € 6.197,48 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito: detrazione per € 139,44;

4) di stabilire che i soggetti passivi per poter usufruire dell'applicazione delle agevolazioni previste, devono presentare apposita autocertificazione al comune entro l'anno di imposizione attestando i requisiti richiesti nei vari casi;

(Omissis).

03A02468

COMUNE DI RESIUTTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Resiutta (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota da applicare in questo comune ai fini dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

03A02469

COMUNE DI RICALDONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ricaldone (provincia di Alessandria) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare nel cinque virgola settantacinque per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, dando atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle delle altre unità immobiliari.

Confermare la detrazione di € 123,95 arrotondando ad € 124,00 per i pensionati ed i disoccupati con reddito familiare inferiore ad € 7.500,00 titolari di prima casa e senza terreni.

(Omissis).

03A02470

COMUNE DI SALZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Salzano (provincia di Venezia) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., così come di seguito articolate:

aliquota: 5 per mille:

abitazione principale e relative pertinenze;

abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo case popolari, gli alloggi posseduti e non locati da soggetto disabile o anziano, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, nonché, le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso in comodato gratuito ai figli ovvero ai genitori, i quali le occupano come abitazione principale;

aree fabbricabili e terreni agricoli;

tutti i restanti immobili;

aliquota 5,5 per mille:

fabbricati commerciali, produttivi e amministrativi;

immobili locati;

aliquote 7 per mille:

abitazioni sfitte e loro pertinenze;

2) fissare la detrazione d'imposta pari a € 103,30 annue rapportate al periodo di possesso per:

l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari utilizzati dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, ed adibite ad abitazione principale;

gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto autonomo case popolari;

abitazione principali possedute e non locate da soggetto disabile o anziano, che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non sia locata ovvero concessa in comodato;

le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso in comodato gratuito ai figli ovvero ai genitori, le quali le occupano come abitazione principale;

3) di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni relative alle detrazioni riguardanti le abitazioni concesse in uso gratuito, è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione entro il termine del versamento della prima rata, relativa all'anno in cui il soggetto passivo intende applicare l'agevolazione, pena la decadenza del beneficio;

(Omissis).

03A02471

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Biagio della Cima (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003;

Di determinare, altresì, in € 103,29 annui la detrazione d'imposta per la prima casa, rapportata alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

(Omissis).

03A02472

COMUNE DI SELVA DI PROGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Selva di Progno (provincia di Verona) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare, anche per l'anno 2003, le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

fabbricato: unità immobiliare adibita a prima abitazione; aliquota: 7 per mille; detrazione: € 113,62;

fabbricato: tutti gli altri fabbricati; aliquota: 7 per mille; detrazione: 0.

(Omissis).

03A02473

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sommariva del Bosco (provincia di Cuneo) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

(omissis) Di confermare per l'esercizio finanziario 2003 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure:

fabbricati: 5,50 per mille;

aree edificabili: 6,00 per mille;

terreni agricoli: 6,00 per mille;

detrazione prima casa: € 103,29.

(Omissis).

03A02474

COMUNE DI TROPEA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tropea (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) Di aumentare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura al 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e di aumentare al 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali o possedute in aggiunta all'abitazione principale, aree edificabili e terreni agricoli;

3) di confermare per 2003 l'ammontare della detrazione nella misura € 129,11 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

4) di considerare direttamente adibita ad unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata;

03A02475

COMUNE DI ZIMONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zimone (provincia di Biella) ha adottato il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire il sistema tariffario in vigore dal 1º gennaio 2003 come dalla deliberazione G.C. 28/2002 come segue:

I.C.I.: aliquota 5,50 per mille per la prima casa e relative pertinenze con detrazione di € 103,29 e l'aliquota del 6 per mille per tutto quanto non è prima casa;

03A02476

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501061/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238